

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4062

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1999

—————

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei
veicoli a motore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'adeguamento alla direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, cui si è provveduto con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, impone al nostro paese di allineare la propria normativa in materia di revisione dei veicoli a motore, portando a 4 anni dalla prima immatricolazione per i veicoli nuovi, e successivamente ogni due anni, i termini per la revisione. Questo passaggio, come ci ricorda l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», ha il fine di accertare le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità, secondo le nuove norme poste dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, a tutela dei cittadini. La revisione inoltre verifica che i veicoli non siano stati manomessi e non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. Naturalmente occorre vigilare sull'efficacia e la correttezza delle procedure adottate dai centri autorizzati, ma si deve anche comprendere come non abbia più ragione di esistere la deroga a favore dei ciclomotori. In realtà è nell'interesse e nella sicurezza dei conducenti di motorino che va disposto l'obbligo di sottoporre tali

mezzi all'esame: i motorini rappresentano ormai il 15 per cento del parco veicoli circolante ed è essenziale verificarne la funzionalità (in particolare per quanto riguarda i freni, le gomme, le sospensioni) anche per contribuire a ridurre la mortalità tipica di questo veicolo. Quasi la metà degli incidenti che avvengono in città coinvolge i moto-veicoli, soprattutto i motorini guidati dai giovani, e l'indice di mortalità è quasi doppio rispetto a quello delle vetture. La revisione inoltre scoraggia il fenomeno del «tampering», ossia l'uso di truccare i mezzi con piccoli accorgimenti che alterano la velocità e aggravano la dannosità delle emissioni di scarico e la rumorosità delle marmitte, contribuendo anche a ridurre i furti, in quanto il controllo del telaio rientra nella procedura seguita in questi casi. La revisione dei ciclomotori dunque è una occasione ulteriore per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, a cominciare dai conducenti dei veicoli stessi, in cambio di un esborso che dovrà essere comunque modesto. Auspichiamo pertanto una rapida e convinta approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le autovetture, gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan ed i veicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e per i veicoli atipici assimilati ad una delle predette categorie ai sensi dell'articolo 59 comma 1, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle direttive comunitarie vigenti in materia».

